Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 11/02/2026) - n. 5743

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Sa.Mo. (Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 17/01/2026 del GIUDICE DI PACE di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria dell'avv. Ilia Passarelli per l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice di pace di Torino ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal difensore di Sa.Mo. con riguardo al trattenimento nel C.P.R. di Torino disposto con provvedimento del Questore di Milano, convalidato dal Giudice di pace di Torino in data 10/12/2025.

2. Avverso detto provvedimento il difensore di Sa.Mo. ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 32, commi 1 e 4, 35-bis, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25/2008, 41 par. 2 lett. c), 48 parr. 5, 6 e 8, direttiva 2013/32/UE per l'inespellibilità del cittadino straniero richiedente protezione internazionale nelle more della decisione dell'istanza di sospensione di diniego dell'asilo adottato per manifesta infondatezza.

Ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto di convalida impugnato o in subordine di rinviare pregiudizialmente la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267, par. 3, T.F.U.E., allo scopo di chiarire se l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché gli artt. 46, par. 8, Direttiva 2013/32/UE, e 8

Direttiva 2013/33/UE, ostino all'adozione di misure esecutive di un provvedimento di rimpatrio (quali il trattenimento a fini espulsivi), quando il richiedente protezione internazionale, destinatario di una decisione di rigetto della domanda di asilo per manifesta infondatezza con contestuale obbligo di rimpatrio, abbia presentato istanza di sospensione degli effetti del provvedimento.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria e ha insistito nelle deduzioni già formulate anche nel precedente grado.

4. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il difensore di Sa.Mo. rappresenta di avere avanzato in data 24/07/2025 richiesta di protezione internazionale dinanzi alla Questura di Pavia e di avere ricevuto solo in data 05/11/2025 la notifica del decreto in data 31/07/2025 con il quale la Commissione territoriale di Milano aveva rigettato la domanda per manifesta infondatezza.

Avverso tale provvedimento Sa.Mo. aveva proposto in data 12/11/2025 ricorso ex art. 35-bis D.Lgs. n. 25/2008 avanti al Tribunale di Milano, proponendo contestualmente istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Frattanto era stato emesso provvedimento di trattenimento nel C.P.R. di Torino emesso dal Questore di Milano in data 07/12/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286/98 al fine di dare esecuzione all'ordine di rimpatrio adottato dalla Commissione territoriale con la predetta decisione di rigetto dell'istanza di protezione internazionale del 31/07/2025; il provvedimento questorile è stato convalidato dal Giudice di pace di Torino in data 10/12/2025.

In data 29/12/2025 lo stesso ricorrente aveva presentato istanza di riesame deducendo l'impossibilità di procedere a rimpatrio in pendenza dei termini per la proposizione dell'istanza di sospensiva, essendo stato nominato il giudice relatore ma non essendo stata ancora emessa alcuna decisione sulla predetta istanza.

Secondo la difesa, il richiedente asilo in attesa di una decisione sull'istanza di sospensiva proposta con ricorso ex art. 35-bis, comma 4, D.Lgs. n. 25/2008 deve considerarsi inespellibile e, pertanto, il provvedimento di trattenimento deve considerarsi adottato in violazione di legge.

Secondo l'art. 46, par. 8, direttiva 2013/32/UE, gli Stati membri devono consentire al richiedente di rimanere nel territorio in attesa della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio.

L'art. 35-bis, comma 4, D.Lgs. n. 25/2008 prevede che l'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento di diniego della protezione internazionale può rimanere sospesa su istanza di parte con decreto motivato ma non ha chiarito che, in attesa della decisione sulla sospensiva, il richiedente asilo non deve comunque considerarsi espellibile.

Secondo la difesa deve prevalere la norma UE come interpretato dalla Corte di giustizia UE nella sentenza C-181/16, Gnandi, dalla quale si ricava che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto deve avere pieno ed automatico effetto sospensivo per prevenire la violazione del principio di non-refoulement.

Pertanto, ove il giudice nazionale non vi dia immediata applicazione, ai sensi dell'art. 276 T.F.U.E. deve disporre rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 46, par. 8, Direttiva 2013/32/UE.

3. Tutti gli argomenti svolti dalla difesa nel ricorso sono stati compiutamente esaminati nel provvedimento impugnato.

Va infatti ricordato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 35-bis D.Lgs. 2B/2008, la proposizione del ricorso avverso il rigetto amministrativo della domanda protezione, di regola, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei seguenti casi: a) ricorso proposto da soggetto trattenuto ai sensi dell'art.10 ter D.Lgs. n. 286/98 o nei centri di cui all'art.14 D.Lgs. n. 286/98; b) e c) ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità di domanda o di rigetto per manifesta infondatezza ex art.32, co. 1, lett. b bis; d) ricorso proposto avverso provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art.28 bis comma 2 lett. b), b bis, c), e); d bis) ricorso avverso provvedimento relativo a domanda di cui all'art.28 bis, comma 1, lett. b).

Nel caso di specie ricorre l'ipotesi dì cui all'art. 35-bis, comma 3 lett. c), D.Lgs. n. 25/2008, perché la Commissione territoriale ha dichiarato la manifesta infondatezza della domanda.

Il comma 4 del citato art. 35-bis prevede che, nei casi di cui al comma 3 (e quindi anche nei casi di manifesta infondatezza), l'efficacia esecutiva può essere sospesa, per gravi e circostanziate ragioni, giusta istanza di parte.

Quindi, la pendenza del giudizio di protezione internazionale, nei casi dell'art. 35-bis, comma 3, lett. b) D.Lgs. ult. cit., al pari di quelli contemplati dalle altre lettere dello stesso comma, "non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa (Cass., n. 24009/2020), in deroga al principio generale, posto dallo stesso comma 3, di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale (Cass., Sez. U., 11399/2024)".

In questi termini si è pronunciata di recente Cass. Sez. 1, 08/02/2025, n. 3206, Rv. 673957 - 01 (in motivazione), che ha poi precisato:

"solo in caso di rigetto dell'istanza di sospensiva viene a cadere il titolo di trattenimento ex art. 6 e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale (Cass., n. 2378/2024).

È tale provvedimento, adottato anche in via cautelare e di urgenza, che è equiparabile a una condizione risolutiva della originaria efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale ex art. 35-bis, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008".

La conclusione cui è giunta, tuttavia, è stata quella di ritenere legittima l'emissione del decreto di espulsione in pendenza del ricorso e ciò in ragione della "sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione, la quale è impedita solo dal sopravvenuto accoglimento dell'istanza di sospensione".

Pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 35-bis, comma 3, lett. c) D.Lgs. ult. cit. la declaratoria di manifesta infondatezza della richiesta di protezione internazionale deve considerarsi immediatamente esecutiva anche se, come nel caso di specie, il ricorso è stato presentato e si sia in attesa della decisione del Tribunale.

E se può essere emesso decreto di espulsione in conseguenza dell'esecutività della decisione, parimenti può essere emesso legittimamente il decreto di trattenimento.

Resta da verificare, in ossequio all'indirizzo impartito da Cass. Sez. U., 29/04/2024, n. 11399, Rv. 670895 - 02, se sia corretta la procedura seguita per la decisione che giustifica la deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale, perché in caso contrario deve ritenersi ripristinata la procedura ordinaria e quindi la condizione di richiedente la protezione internazionale non potrà dirsi venuta meno.

La Commissione territoriale ha applicato la procedura prevista per le ipotesi di cui all'art. 28-ter D.Lgs. n. 25/2008, espressamente e compiutamente motivando sulla sussistenza in particolare dei presupposti previsti dalla lettera b) (non avendo dedotto gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese di origine denominato sicuro ai sensi dell'art. 2-bis D.Lgs. n. 25/2008).

E in ogni caso la difesa non formula specifiche censure in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata.

Sicché, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, "la decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale è immediatamente esecutiva, sicché, salvi i casi di sospensione concessa su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni, il questore può legittimamente disporre, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento dello straniero, con decreto per la cui convalida è competente il giudice di pace" (Sez. 1, n. 37701 del 12/11/2025, S., Rv. 288917 - 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 15753 del 22/04/2025, M., Rv. 287841 - 01).

Infondata è poi la censura nella parte in cui richiama il contrasto tra le disposizioni nazionali e l'art. 46, par. 8, direttiva 2013/32/UE.

La predetta direttiva ammette la procedura accelerata quando il richiedente proviene da paese sicuro ai sensi della stessa direttiva come stabilito dall'art. 31, par. 8 lett. b), e in relazione all'ipotesi in cui sia validamente adottata tale procedura l'art. 46, par. 6, a fronte di una decisione di manifesta infondatezza prevede che "un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso".

Così sostanzialmente ammettendo che il diritto nazionale possa prevedere in tal caso il trattenimento nelle forme applicate all'odierno ricorrente.

Ne deriva che non vi sono ragioni per disporre il rinvio pregiudiziale subordinatamente richiesto dal ricorrente.

4. Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 2026.